

FISCO PRATICO

magazine

Sintesi Srl

38100 Trento Località Via alto Adige 170
Tel. 0461- 968.900 - Fax 0461- 968.989
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero iscrizione
al Registro Imprese di Trento: 00 616 500 229
info@sintesiservizi.com
<http://www.sintesiservizi.com>

Marzo 2008

Anno V
N. 3

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Appuntamenti del mese Marzo 2008

17 marzo
Lunedì

- Versamento Iva mese di febbraio 2008
- Versamento Iva su dichiarazione annuale relativa al 2007
- Versamento Ritenute fiscali
- Versamento Contributi previdenziali dipendenti e collaboratori
- Versamento della tassa Concessione Governativa per la bollatura e numerazione dei registri in misura forfettaria (tassa annuale vidimazione libri sociali)
- Invio dati delle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di febbraio 2008

20 marzo
Giovedì

- Presentazione elenchi Intra mese di febbraio 2008

Sommario

- Pag. 1 Scadenze del mese.
- Pag. 2 Finanziaria 2008: altre novità
- Pag. 3 Finanziaria 2008: altre novità
- Pag. 4 Finanziaria 2008: altre novità

FISCO PRATICO

magazine

Marzo 2008

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Finanziaria 2008: altre novità

Detrazione Ici

È prevista un'ulteriore detrazione ICI per l'abitazione principale, pari all'**1,33%** della base imponibile e comunque **non superiore ad Euro 200**, oltre a quella già prevista di **Euro 103,29**.

Tale ulteriore detrazione è:

- utilizzata **fino a concorrenza** dell'Ici dovuta;
- **rapportata al periodo** dell'anno nel quale l'immobile è stato adibito ad abitazione principale;
- **ripartita proporzionalmente** in caso di più soggetti passivi Ici.

L'ulteriore detrazione può essere applicata a tutte le abitazioni con **esclusione** di quelle di categoria A1, A8 e A9.

- **Risparmio energetico**: dal 2009 il Comune può deliberare un'aliquota inferiore al 4% per i soggetti passivi che installano impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico.
- **Separazione o divorzio**: il contribuente che a seguito di separazione legale, annullamento o divorzio non risulti assegnatario della casa coniugale può usufruire dell'aliquota agevolata e delle detrazioni per l'abitazione principale in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non possieda a titolo di proprietà o altro diritto reale, un immobile destinato ad abitazione nello stesso Comune ove è situata la casa coniugale.

Detrazione canoni di locazione per abitazione principale

A favore dei soggetti titolari di contratti di locazione (L. 431/98, non solo quindi ai contratti convenzionali) relativi all'abitazione principale è prevista una detrazione pari a:

- **Euro 300** se il reddito complessivo non è superiore a Euro 15.493,71;
- **Euro 150** se il reddito è superiore ad Euro 15.493,71 ma non ad Euro 30.987,41.

È prevista anche una detrazione di Euro 991,60, per i giovani di **età compresa tra i 20 ed i 30 anni** che stipulano un contratto di locazione (L. 431/98) riferito all'abitazione principale (diversa da quella dei genitori), se il reddito complessivo del soggetto interessato non è superiore a Euro 15.493,71. La

detrazione spetta per i primi 3 anni.

Le detrazioni sono **rapportate al periodo** dell'anno durante il quale l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale.

Le detrazioni sopra indicate **non sono tra loro cumulabili**.

Detrazione per redditi da assegni periodici dell'ex coniuge

Se il reddito complessivo è costituito anche da redditi derivanti dall'assegno periodico corrisposto dall'ex coniuge, ad esclusione di quelli corrisposti per il mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio si applicano le **detrazioni previste per i redditi da pensione**.

Redditi fondiari

È prevista l'esenzione dall'Irpef se il reddito complessivo è costituito solo da redditi fondiari di importo complessivo non superiore ad **euro 500**,

Abitazione principale e detrazioni

Sia ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia che ai fini delle altre detrazioni il reddito complessivo si considera al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze.

Ulteriore detrazione figli a carico

È prevista un'ulteriore detrazione di **euro 1.200** in presenza di almeno 4 figli a carico.

Nel caso in cui l'Irpef lorda al netto delle altre detrazioni sia inferiore alla detrazione in questione, l'ammontare della detrazione non usufruita si traduce in un **credito d'imposta**.

Interventi di recupero del patrimonio edilizio

È prorogata la detrazione Irpef del **36%** per le spese sostenute **dal 2008 al 2010** per interventi di recupero del patrimonio edilizio nel **limite massimo di spesa pari ad Euro 48.000** per unità abitativa e con la necessità di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera.

FISCO PRATICO

magazine

Marzo 2008

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Finanziaria 2008: altre novità

È stata ripristinata la possibilità di usufruire della detrazione Irpef 36% da parte dei **soggetti acquirenti o assegnatari** di un'unità immobiliare facente parte di un edificio complessivamente sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie per gli interventi eseguiti dai predetti soggetti nel periodo dal 2008 al 2010, purché l'immobile sia ceduto/assegnato entro il 30 giugno 2011. È prorogata fino al 2010, l'applicazione dell'aliquota **Iva agevolata 10%** per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa.

Spese di riqualificazione energetica

È stata prorogata la **detrazione del 55%** per le spese sostenute **entro il 2010** relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici o unità immobiliari esistenti con alcune modifiche tecniche sulla tipologia degli interventi agevolati. È ora possibile ripartire la detrazione in un numero di quote annuali costanti da **un minimo di 3 ad un massimo di 10**.

Immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati

Con riferimento agli immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati è prevista l'applicazione:

- **dell'imposta di registro nella misura dell'1%** a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro **5 anni** dalla stipula dell'atto;
- **delle imposte ipotecaria e catastale nella misura del 3%**.

Dette aliquote si applicano agli atti pubblici formati, atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate poste in essere ed alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal primo gennaio 2008.

Crediti d'imposta

È confermato il **limite massimo annuale di euro 250.000** di utilizzo dei crediti d'imposta.

L'eccedenza può essere:

- riportata negli esercizi successivi, anche oltre gli eventuali limiti temporali previsti dalle specifiche normative;
- utilizzata in compensazione a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si forma l'eccedenza.

Sono previsti casi in cui detto limite non trova applicazione.

Credito d'imposta per ricerca e sviluppo

Il credito d'imposta a favore delle imprese che sostengono costi di ricerca e sviluppo con riferimento a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca nella misura **del 15%** su una spesa massima di Euro 15.000.000 per ciascun periodo d'imposta è riconosciuto nella nuova misura pari al **40%** su una spesa massima pari a **Euro 50.000.000** per ciascun periodo d'imposta.

Credito d'imposta per aggregazioni professionali

Agli studi associati formati da **almeno 4 ma non più di 10 professionisti** è riconosciuto un credito d'imposta pari al **15% dei costi sostenuti** per:

- **l'acquisizione**, anche in leasing, dei beni (arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti, programmi informatici e brevetti)
- **la ristrutturazione** degli immobili utilizzati.

Il credito, che dovrà essere indicato in dichiarazione e sarà utilizzabile in compensazione, è riconosciuto a condizione che tutti gli associati esercitino l'attività professionale **esclusivamente** all'interno dello studio risultante dall'aggregazione relativamente:

- alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il primo gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2010;
- ai costi sostenuti a partire dalla data in cui l'operazione di aggregazione risulta effettuata e nei 12 mesi successivi.

Introduzione delle c.d. "white list"

È prevista l'introduzione delle c.d. "white list", in luogo delle vecchie "black list".

Saranno quindi individuati gli Stati e i territori con i

FISCO PRATICO

magazine

Marzo 2008

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Finanziaria 2008: altre novità

quali sussiste un sufficiente scambio di informazioni e caratterizzati da un livello di tassazione ritenuto congruo.

Responsabilità dei revisori dei conti

La dichiarazione dei redditi e dell'Irap dei soggetti Ires sottoposti al controllo contabile **deve essere sottoscritta** anche da parte dei soggetti che redigono la relazione di revisione.

A carico del revisore o della società incaricata del controllo contabile è applicabile la **sanzione del 30% del compenso loro spettante** per l'attività di redazione della relazione di revisione (nel limite dell'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente) qualora dall'omissione dei giudizi previsti dal codice civile (art. 2409-ter, c.3) derivino l'**infedeltà** della dichiarazione. In caso di **mancata sottoscrizione** delle predette dichiarazioni da parte dell'organo revisore si applica altresì la **sanzione amministrativa da Euro 258 e Euro 2.065**.

Le nuove sanzioni si applicano a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio successivo al 31 dicembre 2007.

Semplificazione mod. 770

A partire dalle retribuzioni relative al mese di gennaio 2009, i sostituti d'imposta dovranno comunicare mensilmente, in via telematica, i dati retributivi e le ulteriori informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute e dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.

Cessione gratuita di beni ad onlus

Cessione gratuita a Onlus di beni, diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa: affinché la cessione gratuita non sia considerata "destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa" è necessario che:

- riguardi beni non di lusso con imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che, pur non compromettendone l'utilizzo, non ne consentono la commercializzazione o la vendita;
- sia effettuata per un importo corrispondente al

costo sostenuto per la produzione o l'acquisto del bene stesso, non superiore al 5% del reddito d'impresa.

Ai fini IVA, detti beni si considerano distrutti.

Esenzione dal canone rai

A decorrere dal 2008 è prevista l'abolizione del pagamento del canone RAI, relativamente all'apparecchio ubicato nel luogo di residenza, per i soggetti di **età pari o superiore a 75 anni, senza conviventi** e con un **reddito proprio e del coniuge** non superiore, complessivamente, ad **Euro 516,46 per tredici mensilità**. L'operatività di detta esenzione è tuttavia subordinata a limiti di spesa previsti dalla legge.

Interessi su crediti tributari

A decorrere dal 2008, sui crediti tributari Irpef e Irpeg/Ires chiesti a rimborso da più di 10 anni, maturano interessi giornalieri ad un tasso che sarà definito con un apposito Decreto ministeriale.

Rateazione somme da controlli automatici e formali

È prevista la possibilità di **versamento rateale** delle somme dovute dal contribuente a seguito di controlli automatici e di controlli formali (art. 36-ter, DPR n. 600/73). Il numero di rate varia in relazione all'importo complessivamente dovuto. Qualora l'importo risulti superiore a Euro 50.000 è richiesta la prestazione di un'idonea garanzia. Per **somme inferiori a Euro 2.000** la rateazione è concessa dall'Ufficio solo in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. La possibilità di rateazione riguarda anche le somme dovute dal contribuente a seguito della comunicazione relativa ai redditi assoggettati a tassazione separata.

Rateazione somme iscritte a ruolo

È stato innalzato a Euro 50.000 l'importo oltre il quale, per ottenere la possibilità di rateizzare le somme iscritte a ruolo ovvero la sospensione della riscossione in ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il contribuente deve prestare idonea garanzia.